

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5729 del 15/11/2021
Oggetto	CONCESSIONE IN SOTTENSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE ED IGIENICO E ASSIMILATI CON OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO IN COMUNE DI PIACENZA (PC). RICHIEDENTE: SOCIETA' CANOTTIERI NINO BIXIO 1883 A.S.D. PRATICA: PC20A0003.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5885 del 15/11/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno quindici NOVEMBRE 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156 e l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;

- la Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 5 dicembre 2016, n. 2112;
- la l.r. 24/2009 art.51 e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PREMESSO CHE con determinazione n. DET-AMB-2020-817 del 20/02/2020 è stata rilasciata alla Società A2A Gencogas S.p.A., c.f. 01995170691, la concessione di prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale ed antincendio nel comune di Piacenza (cod. pratica PC01A0837), con scadenza al 31/12/2029, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 2 pozzi aventi profondità di m 65,00 (pozzo 2-Ovest) e di m 120,00 (pozzo 4-Est);
- ubicazione del prelievo: Comune di Piacenza (PC), via Nino Bixio, 27/d, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. 41, mapp. 2750; coordinate UTM RER: pozzo 2 - Ovest: x: 555.642 y: 989.699; pozzo 4 - Est: x: 556.855 y: 989.656;
- destinazione della risorsa ad uso industriale ed antincendio (in minima parte per raffreddamento in condizioni climatiche eccezionali);
- portata massima di esercizio pari a l/s 70,00;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 1.200.000;

PRESO ATTO CHE:

- con nota assunta nell'ambito dell'istruttoria per la suddetta concessione (prot. n. PG/2020/2791 del 09/01/2020) la ditta A2A Gencogas S.p.A. ha inviato copia della comunicazione del 11/07/1990 della Regione Emilia-Romagna e dell'accordo sottoscritto in

data 19/07/1991 tra la Società Canottieri Nino Bixio 1883 - A.S.D. ed Enel, relativa alla porzione di prelievo destinata alla Società Canottieri Nino Bixio 1883 - A.S.D. per usi ricreativi con esclusione del consumo umano;

- con domanda n. PG/2020/27617 del 20/02/2020 la Società Canottieri Nino Bixio 1883 - A.S.D., c.f. 00910480334, ha richiesto la concessione di derivazione da acque sotterranee ad uso industriale, igienico ed assimilati ed irriguo aree verdi, in sottensione parziale (cod. pratica PC20A0003), ai sensi dell'art. 29 del R.R. 41 del 2001, alla concessione di derivazione assentita con atto n. DET-AMB-2020-817 del 20/02/2020, per un volume complessivo annuo di mc 20.000;
- con la domanda sopracitata la Società Canottieri Nino Bixio 1883 - A.S.D. ha contestualmente richiesto la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico tramite parallelismo strumentale alla derivazione di acque sotterranee con tubo sotterraneo;
- con nota assunta al prot. n. PG/2021/7611 del 19/01/2021 la richiedente ha trasmesso l'accordo di sottensione di cui all'art. 29 comma 4 del R.R. n. 41/2001 concluso tra tra la Società Canottieri Nino Bixio 1883 - A.S.D., quale "Utente sottendente", e la Società A2A Gencogas S.p.A., quale "Utente sotteso", relativo alla fornitura di risorsa idrica e all'uso e gestione delle opere di presa condivise;

DATO ATTO che:

- l'utenza è esercitata in regime di sottensione ai sensi dell'art. 29 del R.R. 41 del 2001;
- per l'occupazione di area demaniale si è provveduto alla pubblicazione della domanda sul BURERT n. 35 del 17.02.2021 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in sottensione non si è provveduto alla pubblicazione della domanda nè all'acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, poichè tale iter era già stato effettuato nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio della concessione cod. pratica PC01A0837 che ricomprendeva il quantitativo di prelievo

oggetto del presente atto;

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;
- l'occupazione strumentale al prelievo in sottensione è attuata tramite tubazione sotterranea in acciaio al carbonio di lunghezza di circa 10 m, del diametro di 4" e situata ad una profondità di circa 2,5 m dal piano stradale, posta in attraversamento a Via Nino Bixio nel territorio del Comune di Piacenza;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (nota n. PG/2021/0112721 del 19/07/2021) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che:

- nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto;
- quanto richiesto è stato già oggetto di valutazione nell'ambito dell'istruttoria conclusa col rilascio dell'atto n. DET-AMB-2020-817 del 20/02/2020 alla Società A2A Gencogas S.p.A. e che pertanto la concessione non genera alcun altro impatto rispetto a quanto già valutato per la concessione vigente;

ACCERTATO che la richiedente ha corrisposto:

- le somme dovute per l'uso pregresso dell'area demaniale;
- quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone 2021;
- in data 12/11/2021, la somma pari a 2.240,88 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica PC20A0003 che ricomprende il prelievo e l'occupazione ad esso strumentale;

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce variante al quantitativo di risorsa idrica a disposizione della Società A2A Gencogas S.p.A. (da 1.200.000 mc/annui a 1.180.000 mc/annui) e al relativo canone di concessione (per l'annualità 2021 da euro 6.193,86 a euro 6.090,63);

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società Canottieri Nino Bixio 1883 - A.S.D., c.f. 00910480334, la concessione di derivazione da acque sotterranee (in regime di sottensione parziale alla concessione di derivazione DET-AMB-2020-817 del 20/02/2020 assentita alla società A2A Gencogas S.p.A.) e la concessione di un'area demaniale strumentale al prelievo di risorsa idrica (cod. pratica PC20A0003), come di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 2 pozzi aventi profondità di m 65,00 (pozzo 2-Ovest) e di m 120,00 (pozzo 4-Est) di titolarità di A2A Gencogas S.p.A.;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Piacenza (PC), via Nino Bixio, 27/d, su terreno di proprietà di A2A Gencogas S.p.A., censito al fg. 41, mapp. 2750; coordinate UTM RER: pozzo 2- Ovest: x: 555.642 y: 989.699; pozzo 4-Est: x: 556.855 y: 989.656;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale (alimentazione piscine), igienico ed assimilati, irrigazione aree verdi;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 70,00;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 20.000;
 - occupazione di area demaniale tramite parallelismo strumentale alla derivazione di acque sotterranee, identificato catastalmente al foglio 41 mappale 56, fronte tra mappale 43 e mappale 2788, nel Comune di Piacenza (PC), per il tramite di una tubazione sotterranea in acciaio al carbonio di lunghezza di circa 10 m, del diametro di 4" e situata ad una profondità di circa 2,5 m dal piano stradale, posta in attraversamento a Via Nino Bixio nel territorio del Comune di Piacenza, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2029;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla Società Canottieri Nino Bixio 1883 - A.S.D. ed acquisito al prot. n. PG/2021/174870 del 12/11/2021;
4. di recepire l'accordo di sottensione di cui all'art. 29 comma 4 del R.R. n. 41/2001 concluso tra la Società Canottieri Nino Bixio 1883 - A.S.D., quale "Utente sottendente", ed la Società A2A Gencogas S.p.A., quale "Utente sotteso", relativo alla fornitura di risorsa idrica e all'uso e gestione delle opere di presa, assunto agli atti del fascicolo istruttorio;
5. di stabilire che il presente provvedimento costituisce variante al quantitativo di risorsa idrica a disposizione della Società A2A Gencogas S.p.A., che passa a 1.180.000 mc/annui e al relativo canone di concessione, che passa per l'annualità 2022 a euro 6.090,63, oltre all'aumento ISTAT determinato ai sensi dell'art. 8 della l. 2/2015;
6. di approvare il disciplinare di concessione modificativo degli artt. 2 e 3 del disciplinare della determinazione n. DET-AMB-2020-817 del 20/02/2020 già sottoscritto dalla Società A2A Gencogas S.p.A. in data 07/02/2020 e allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla stessa società in data 11/11/2021;
7. di stabilire che la Società A2A Gencogas S.p.A. risulta in credito della somma di euro 17,21, corrispondente alla differenza risultante dal ricalcolo di due mensilità di canone sulla base del nuovo quantitativo concesso di mc/annui 1.180.000,00, da considerarsi come anticipo per l'annualità 2022;
8. di quantificare l'importo del canone dovuto dalla Società Canottieri Nino Bixio 1883 - A.S.D. per l'anno 2021 in 2.240,88 euro, comprensivo di:
 - 127,64 euro per l'occupazione di area demaniale (corrispondente al canone ridotto ai sensi del comma 6 art. 20 della L.R. 7 /2004);
 - 2.113,24 euro per il prelievo di risorsa idrica;

- di cui sono stati corrisposti per l'anno in corso 127,64 euro per l'occupazione di area demaniale e 352,21 euro pari a 2 mensilità per la risorsa idrica;
9. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 2.240,88 euro;
 10. di notificare il presente provvedimento alla Società Canottieri Nino Bixio 1883 - A.S.D. e alla Società A2A Gencogas S.p.A. tramite posta elettronica certificata;
 11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 12. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 13. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 14. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
 15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione, rilasciata alla Società Canottieri Nino Bixio 1883 - A.S.D., c.f. 00910480334, di derivazione da acque sotterranee (in regime di sottensione parziale alla concessione di derivazione DET-AMB-2020-817 del 20/02/2020 assentita alla società A2A Gencogas S.p.A.) e la concessione di un'area demaniale strumentale al prelievo di risorsa idrica (cod. pratica **PC20A0003**).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa in sottensione è costituita da n. 2 pozzi:
 - Pozzo 2-Ovest: avente profondità di m 65,00, con tubazione di rivestimento in metallo del diametro di mm 400, equipaggiato con n. 1 pompa idromeccanica sommersa della potenza di kW 81 e portata massima di 70 l/s; dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 52,00 e 65,00 m dal piano di campagna;
 - Pozzo 4-Est: avente profondità di m 120,00, con tubazione di rivestimento in metallo del diametro di mm 700 nei primi 40 m e di mm 400 per i successivi 74, equipaggiato con n. 2 pompe sommerse (una di riserva all'altra) della potenza di kW 63 e portata massima di 70 l/s caduna, dotato di parete filtrante alla profondità di circa 80,00 m dal piano di campagna;
2. L'opera di presa è sita in Comune di Piacenza (PC), via Nino Bixio, 27/d, su terreno di proprietà della società A2A Gencogas S.p.A., censito al fg. 41, mapp. 2750; coordinate UTM RER: pozzo 2-Ovest: x: 555.642 y: 989.699; pozzo 4-Est: x: 556.855 y: 989.656.
3. La derivazione di acqua che alimenta la Società Canottieri Nino Bixio 1883 - A.S.D. parte dal collettore del sistema "acqua servizi" della Centrale termoelettrica A2A Gencogas S.p.A., in prossimità del pozzo 2-ovest. L'acqua viene veicolata attraverso un tubo interrato che si indirizza verso nord, attraversando alcuni piazzali della Centrale. Il tubo è in acciaio al carbonio, con diametro di 4", e presenta una valvola manuale di intercettazione situata nella cabina del pozzo 2-ovest. Questa valvola consente al personale di esercizio della Centrale di

escludere (in caso di emergenza, guasti, manovre e/o altri motivi) l'erogazione di acqua verso la Società Canottieri. Il tubo oltrepassa la recinzione di Centrale, viaggia sotto la sede stradale di Via Nino Bixio, per entrare successivamente nell'area della Società Canottieri. Nel pozzetto di arrivo è presente un'altra valvola di intercettazione, poi il tubo prosegue sempre per via sotterranea fino al locale tecnico.

4. L'occupazione dell'area demaniale oggetto di concessione consiste in un parallelismo strumentale alla derivazione di acque sotterranee, identificato catastalmente al foglio 41 mappale 56, fronte tra mappale 43 e mappale 2788, nel Comune di Piacenza (PC), per il tramite di una tubazione sotterranea in acciaio al carbonio di lunghezza di circa 10 m, del diametro di 4" e situata ad una profondità di circa 2,5 m dal piano stradale, posta in attraversamento a Via Nino Bixio nel territorio del Comune di Piacenza, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata all'alimentazione delle piscine e al flussaggio delle superfici ricreative, all'irrigazione aree verdi e alla preparazione campi da calcio/tennis.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 70,00 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 20.000.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0032ER-DQ1-CL (Conoide Trebbia-Luretta-libero).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2021 è pari a 2.240,88 euro, comprensivo di 127,64 euro per l'occupazione di area demaniale (corrispondente al canone ridotto ai sensi del comma 6 art. 20 della L.R. 7/2004) e di 2.113,24 euro per il prelievo di risorsa idrica.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle

concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.240,88 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati

per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al

ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione

dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. **Osservanza di leggi e regolamenti:**

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito il bene pubblico.

2. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

3. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

10. **Prescrizioni relative all'occupazione dell'area demaniale:**

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione

dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

Si riportano integralmente e si fanno proprie le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con nota n. PG/2021/0112721 del 19/07/2021 dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

“Art. 1 – Disposizioni Generali

1. La Società Canottieri “Nino Bixio 1883 a.s.d.” si assume la piena responsabilità del mantenimento in essere e della piena efficienza della tubazione in argomento, e si impegna ad effettuare frequenti periodiche verifiche finalizzate al controllo dell'assenza di perdite in corrispondenza della tubazione in argomento;

2. *il parere positivo è accordato per il mantenimento in essere dell'attraversamento in oggetto, e specificatamente alle caratteristiche geometriche e tecniche evinte dagli elaborati presentati, che diventano parte integrante del presente parere anche se materialmente non allegati;*
3. *gli eventuali danni che dovessero manifestarsi per uso improprio o per guasti occorsi alla tubatura stessa, anche nei riguardi della piena funzionalità del soprastante muro di contenimento idraulico (funzionale a dare continuità alla quota di sommità dell'argine maestro del fiume Po), dovranno essere prontamente riparati a totale oneri e spese a carico della Società Canottieri "Nino Bixio 1883 a.s.d." e secondo le disposizioni tecniche impartite dall'AIPo/Ufficio Operativo di Piacenza;*
4. *gli eventuali interventi di manutenzione ordinari e straordinari, così come qualsiasi variante tecnica si intendesse apportare alla tubazione in argomento, dovranno essere formalmente e preventivamente autorizzati dall'AIPo/Ufficio Operativo di Piacenza, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e senza arrecare alcun danno alle opere idrauliche e ai loro manufatti accessori adiacenti, in conformità a quanto prescritto dal documento autorizzativo.*

Art. 2 - Ulteriori prescrizioni e conseguenti oneri

1. *Nel caso e laddove l'Agenzia scrivente dovesse dare luogo a lavori di adeguamento delle opere di difesa (muro di contenimento idraulico) tutto quanto realizzato ed installato – se necessario per manifesta negativa interferenza con le opere idrauliche e/o per circostanze ostative – dovrà essere spostato/modificato con oneri a carico del soggetto utilizzatore - Società Canottieri "Nino Bixio 1883 a.s.d." - fatti salvi gli oneri espropriativi del caso;*
2. *qualora, a seguito di eccezionale evento di piena del Fiume Po, dovessero manifestarsi problematiche di sicurezza idraulica dipendenti dalla presenza della tubazione in argomento e riguardanti le opere arginali o più in generale il territorio prospiciente, la Società Canottieri "Nino Bixio 1883 a.s.d." dovrà fornire all'Agenzia scrivente ogni qualsiasi collaborazione per fronteggiare gli eventi (rif. Art. 62 del T.U. di Leggi approvato con R.D. 25.7.1904 n° 523 e sue successive integrazioni e modifiche) e, successivamente, dare esecuzione a quei lavori di*

riparazione, modificazione, integrazione riconosciuti idonei a soddisfare ogni qualsiasi esigenza di sicurezza idraulica.

Art. 3 - Disposizioni finali

1. Per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;

2. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte della Società Canottieri "Nino Bixio 1883 a.s.d." agli obblighi impostigli dal presente parere; in tali occasioni la Società stessa è tenuta alla rimozione tempestiva di tutto quanto ritenuto inficiante per gli assetti idraulici della zona e al ripristino funzionale del manufatto arginale, nel tratto interessato, a sue totali cure e spese e senza pretendere alcun risarcimento di sorta dall' Agenzia Interregionale per il Fiume Po;

3. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico della Società richiedente;

4. il presente parere idraulico è rilasciata nei limiti dell'attività di polizia idraulica che l'AIPo - AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO svolge ai sensi della vigente normativa di cui al T.U. di Leggi e del Regolamento sopra citati, e delle loro successive integrazioni e modificazioni, fatti salvi i diritti dei terzi verso i quali sarà ritenuto unico soggetto responsabile – amministrativamente, civilmente, penalmente – la Società Canottieri "Nino Bixio 1883 a.s.d." nella figura del Presidente Sig. Paolo Molinaroli per ogni danno, incidente, lesione e/o limitazione di diritti precostituiti che possa derivare a persone e/o cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori autorizzati, al non corretto esercizio, uso e mantenimento della tubazione in questione,

lasciando l'AIPo medesima e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni qualsiasi controversia, lite, molestia o richiesta di risarcimento le potessero provenire – in ogni qualsiasi momento e da chiunque - in dipendenza dell'emissione della presente autorizzazione.

ARTICOLO 10 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE INTEGRATIVO E MODIFICATIVO A QUELLO APPROVATO CON CON DETERMINAZIONE N.

DET-AMB-2020-817 DEL 20/02/2020 (COD. PRATICA PC01A0837) PER LA CONCESSIONE

RILASCIATA ALLA SOCIETÀ A2A GENCOGAS S.P.A.

Gli artt. 2 e 3 del disciplinare sottoscritto in data in data 07/02/2020 sono modificati come segue:

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso principale industriale, in minima parte per il raffreddamento in condizioni climatiche eccezionali ed antincendio. L'acqua emunta è inviata alla torre piezometrica (capacità massima 220 m), dalla quale, per caduta, raggiunge le varie utenze. Sono presenti due serbatoi di stoccaggio di acqua demineralizzata (500 m³ cadauno) per le caldaie e due serbatoi di stoccaggio di acqua grezza di pozzo (500 m³ cadauno) come riserva antincendio.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 70,00 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 1.180.000. I due pozzi dovranno essere utilizzati in periodi alterni e mai contemporaneamente. Il mantenimento della disponibilità di entrambi i pozzi garantisce la continuità della produzione elettrica e fa fronte ad eventuali esigenze anomale e di emergenza
3. In sottensione dalle due opere di presa sono prelevabili 20.000 mc/anno in forza della concessione rilasciata alla Società Canottieri Nino Bixio 1883 - A.S.D.
4. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, ai fini del funzionamento della centrale termoelettrica.
5. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0032ER-DQ1-CL (Conoide Trebbia-Luretta-libero).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per

l'anno 2021 è pari a 6.090,63.

2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.